



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

N° 260 del Reg.

Data 31/10/2019

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Direttive ed assegnazione somme per il ricovero di due minori in comunità alloggio su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno TRENTUNO del mese OTTOBRE alle ore 17.15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

			PRESEN TE	ASSEN TE
FILIPPO	BORRELLO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANCARI	RICCARDO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARCIONE	LUCIA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GIACOBBE	ALESSANDRO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa, **Maria Gabriella Crimi** la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il 1 Sindaco Filippo Borrello assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Direttive ed assegnazione somme per il ricovero di due minori in comunità alloggio su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Anno 2019.-

PREMESSO:

- **Che** il Tribunale per i Minorenni di Messina, con Decreto n. 249/2019 Reg. V.G. – n. 858/19 Cron., emesso in data 29/10/2019 ha incaricato l'Ufficio Socio-Assistenziale del collocamento, in via d'urgenza, di due minori in una comunità educativa adeguata;
- **Che** la L.R. 9 maggio 1986, n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, agli artt., 16 e 17, attribuisce ai Comuni la competenza in materia di ricoveri di minori in comunità alloggio e in regime di semi convitto;
- **Che** l'Ente comunale, nel rispetto della normativa e in ragione del proprio modello di servizi socio-assistenziali e educativi, deve pervenire alla tutela dell'infanzia esposta a rischio, nei casi di minori multiproblematici o appartenenti a nuclei multiproblematici che vivono in situazioni di precarietà economica, disagio e carenza culturale;
- **Che** l'accoglienza del minore in una comunità alloggio deve sempre rispondere ad una esigenza di tutela e di sostegno temporaneo del minore e della famiglia di appartenenza impossibilitata ad assolvere ai propri compiti;
- **Che** il ricovero disposto dall'Autorità Giudiziaria può rivelarsi anche una risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, della devianza e della stessa criminalità;
- **Che** i suddetti ricoveri rivestono carattere indifferibile ed urgente;
- **Che** la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
- **Che** la convenzione trova, altresì, previsione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett. c), nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella Legge regionale n. 48/91, art. 1, 1 comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente;
- **Che** il Dispositivo del Tribunale dei Minorenni n. 249/2019 Reg. V.G.- n. 858/2019 Cron del 29/10/2019 verrà eseguito nell'immediatezza, collocando le minori presso una Comunità alloggio meglio generalizzata agli atti d'ufficio, iscritti nell'apposito registro regionale.
- **Che** la retta a carico dell'Ente comunale è quella fissata dal D.D.G. n. 318/S6 dell'11/03/2019– Regione Sicilia – Assessorato della Famiglia e Politiche Sociali e del Lavoro, pari ad un compenso fisso di €. 1.579,25 (calcolato con aggiornamento ISTAT ed una retta giornaliera di €. 27,13);
- **Che** la somma occorrente per le minori in questione per l'anno in corso è quantificata in complessive €. 10.110,00 c.t. ;

ATTENUTO dover procedere alla prenotazione della spesa nell'ammontare di complessive €. 10.110,00 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per quanto sopra

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la presente proposta;
- 2) **DI DISPORRE** il ricovero delle minore **omissis**, da eseguire nell'immediatezza, nella Comunità alloggio meglio generalizzata agli atti d'ufficio, iscritta nell'apposito registro regionale;
- 3) **DI ASSEGNARE** la complessiva somma di €. 10.110,00 c.t., con imputazione di spesa al capitolo 1104001 titolo 1 Missione 3 progr. 2 microaggr. 99 imp.n. 1163 del bilancio 2019;
- 4) **DI APPROVARE** l' allegato schema di convenzione (all. "A");
- 5) **DI RENDERE** immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
- 6) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area affinché predisponga gli atti consequenziali di sua competenza ai sensi della L.R. n° 23/98.

IL PROPONENTE

L'Assessore
(D.ssa Lucia Carcione)

Lucia Carcione



II RESPONSABILE DELL'AREA

(D.ssa Caputo Antonina)

Antonina Caputo

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Città Metropolitana di Messina)

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 13/08/2000, sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal Responsabile dell'Area

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica si esprime parere "FAVOREVOLE".

Li, 31/10/2018



Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Antonina Caputo)

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere "FAVOREVOLE"

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al capitolo

31/10/18

Li,

Il Responsabile dell'Area Contabile
(D.ssa Giuseppina Mangano)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA PROPOSTA DI IMPEGNO (ART. 153 - COMMA 5-
D.L.GS N. 267/2000)

SI ATTESTA LA DISPONIBILITA' AL

Il Capitolo 11040391 Tit. 1 Miss. 3 Pgm 2 Mca PP IMP. 1.163/2018

HA LE SEGUENTI DISPONIBILITA'

Capitolo 11040391 Tit. 1 Miss. 3 Pgr. 2 Mca PP Imp. 1.163/2018

Il Responsabile dell'Area Contabile
(D.ssa Giuseppina Mangano)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e sopra riportata;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;
CONSIDERATO che nulla osta per l'approvazione;
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti la Giunta Comunale

DELIBERA

✓ Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio - On Line del Comune (www.comune.caprileone.me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

Capri Leone li, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITÀ

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

L'Addetto

Il Responsabile del Servizio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Capri Leone li 31/10/2019

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale li _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria



COMUNE DI CAPRI LEONE
(CITTA' METROPOLITA DI MESSINA)

P.I.V.A. n.
00461850836

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per regolare i rapporti tra gli Enti Locali e gli Enti gestori di Comunità-alloggio per minori

L' anno duemiladiciannove..... addi.....del mese.....

Tra

l'Amministrazione Comunale di Codice fiscale n.
..... D'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene il
Sig. _____ nato a _____ il _____ , in qualità
di _____ autorizzata alla stipula della presente convenzione
con deliberazione di Giunta Municipale n. _____ del _____ esecutiva

E

L'Ente assistenziale _____ con sede in _____ Via _____ n.

Codice fiscale n. _____ d'ora in avanti nel presente atto designato con il
termine di "Ente contraente" rappresentato dal Sig. _____ nato a
_____ il _____ in qualità di
_____ gestore della seguente comunità alloggio- iscritta all'albo
regionale degli Enti assistenziali con il provvedimento assessoriale D.A. n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità-alloggio in premessa indicata avente le
caratteristiche appresso specificate, n. 02 minori di sesso femminile su n. 8 posti complessivi, su
disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile di _____ adottata nell'ambito delle
competenze amministrativa e civile.

ART. 2

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 8 ospiti ed ospita esclusivamente minori di
sesso femminile che abbiano età compresa tra gli (8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni).

Nella comunità-alloggio _____ possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata- obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nulla-osta del competente Tribunale per i Minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'Ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

ART. 3

La comunità-alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della regione 29 Giugno 1988.

ART. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n- 4 educatori professionali
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

ART. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 6

Nella comunità-alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- L'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 16 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva, a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

ART. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

ART. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €. _____ se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o di €. _____ se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

ART.9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire degli educatori, a cura e spese dell'ente contraente.

ART. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

ART. 12

L'ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo del minore ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale del Comune di residenza del minore.

E' altresì, facoltà dell'Ente Locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

ART. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di €. 1.579,25 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di €. 27,13, oltre IVA al 5% comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 3, per ogni giornata di effettiva presenza del

in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo del minore ospite .

Per l'anno 2019 i pagamenti decorreranno, non appena verrà approvato il bilancio comunale 2019, dal momento che bisogna istituire apposita voce nel redigendo bilancio 2019.

ART. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, ect.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

ART. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione delle comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

ART. 16

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata a decorrere dal _____ e fino al _____, salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione dell'ospite nel caso di rescissione, L'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazione al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato del minore ospitato, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

ART. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alla legge n.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del Consiglio di amministrazione (se dovuta)
- il Decreto d'iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità-alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

ART. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

ART. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del codice Civile.

ART. 20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'Ente Locale. Per eventuali controversie il foro competente è quello di Patti.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'Ente contraente

L'Ente Locale
